



Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

ROMA

SEZIONE PRIMA

IL PRESIDENTE

Vista la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa (C.P.G.A.) del 18 gennaio 2013 (recante "Disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività e l'efficiamento della giustizia amministrativa") e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 2 recante "ripartizione delle materie fra le sezioni e assegnazione degli affari ai magistrati";

Visto il proprio decreto n. 225 in data 4 dicembre 2020, con il quale sono state ripartite le materie per l'anno 2021 fra le Sezioni esterne di questo Tribunale a decorrere dal 1° gennaio 2021;

Visti i prospetti statistici relativi al numero dei ricorsi depositati nel 2020 nelle quattro sezioni interne;

Sentiti i Presidenti delle sezioni stesse;

D E C R E T A

Art. 1

Per l'anno 2021, i ricorsi assegnati alla Sezione prima esterna con proprio decreto n. 225 in data 4 dicembre 2020 sono così ripartiti:

SEZIONE PRIMA

A) Ricorsi avverso atti, provvedimenti e comportamenti delle seguenti amministrazioni:

- Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC);
- Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM);
- Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza (AGIA);
- Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- Avvocatura Generale dello Stato;
- Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (ANAS);
- Camera dei Deputati;
- Concessionari autostradali;
- Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali;
- Consiglio dei Ministri;
- Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti;
- Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;
- Consiglio di Stato e Tribunali Amministrativi Regionali;
- Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
- Consiglio Superiore della Magistratura;
- Controversie di cui all'articolo 135, comma 1, lett. q), c.p.a.;
- Corte dei Conti;
- DIS, AISI, AISE;

- Garante per la protezione dei dati personali (GP);
- Ministero della Giustizia, con esclusione dei ricorsi:
 - avverso il Dipartimento della Polizia Penitenziaria;
 - relativi ai concorsi per l'accesso alla magistratura ordinaria;
 - relativi agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense;
 - relativi al giudizio di ottemperanza per l'esecuzione del giudicato formatosi per effetto della condanna al pagamento di somme dovute per la violazione del diritto alla ragionevole durata del processo (l. n. 89/2001);
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, limitatamente ai ricorsi avverso il Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri, con esclusione dei ricorsi riguardanti le controversie in materia di concorso per referendario di Tribunale amministrativo regionale e dei provvedimenti adottati dai Dipartimenti e dagli Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ivi compresi quelli retti dai Ministri senza portafoglio, ad eccezione del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- Presidenza della Repubblica e Segretariato generale della Presidenza della Repubblica;
- Senato della Repubblica;
- Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE).

SEZIONE PRIMA BIS

A) Ricorsi avverso atti, provvedimenti e comportamenti delle seguenti amministrazioni:

- Agenzia per l'Italia digitale (AGID);
- Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN);
- Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE);
- Consiglio della Magistratura Militare;
- Ministero dell'Interno, limitatamente al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
- Ministero della Difesa;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri, limitatamente al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA).

SEZIONE PRIMA TER

A) Ricorsi avverso atti, provvedimenti e comportamenti delle seguenti amministrazioni:

- Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e Federazioni Sportive Nazionali;
- Ministero dell'Interno, con esclusione del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e dei ricorsi in materia di pubblico impiego.

SEZIONE PRIMA QUATER

A) Ricorsi avverso atti, provvedimenti e comportamenti delle seguenti amministrazioni:

- Controversie di cui all'articolo 135, comma 1, lett. e), c.p.a.;
- Dipartimenti ed Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ivi compresi quelli retti dai Ministri senza Portafoglio, ad eccezione del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (II.PP.AA.BB.);
- Ministero della Giustizia, limitatamente ai ricorsi:
 - avverso il Dipartimento della Polizia Penitenziaria;
 - relativi ai concorsi per l'accesso alla magistratura ordinaria;

- relativi agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense;
- Ministero dell'Interno, limitatamente ai ricorsi in materia di pubblico impiego, con esclusione del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
- Ordini professioni legali: avvocati e notai;
- Regioni, Enti, Aziende e uffici vigilati o dipendenti da essi, con esclusione dei ricorsi in materia di sanità e di "quote latte".

Art. 2

Per assicurare una maggiore celerità nella decisione delle controversie evitando rinvii resisi necessari per la pendenza, in altra sezione interna, di ricorsi presupposti, la redistribuzione delle materie tra le sezioni avviene trasferendo anche i ricorsi pendenti presso la sezione interna competente, con esclusione delle sole controversie per le quali sia stata fissata la data della prossima udienza di merito.

Art. 3

Nel corso dell'anno è possibile derogare alla ripartizione di cui all'art. 1 in caso di riunione di ricorsi tra loro connessi o in presenza di significativi elementi di connessione fra affari rientranti in materie assegnate a sezioni diverse.

Art. 4

Per le materie non previamente individuate, l'assegnazione è effettuata con riferimento alla ripartizione delle materie già indicate secondo il principio dell'affinità, per quanto possibile.

I ricorsi avverso i provvedimenti e i comportamenti degli enti operanti nell'ambito del settore di competenza delle amministrazioni sono assegnati alla sezione interna competente alla trattazione dei ricorsi proposti avverso l'amministrazione di riferimento.

I ricorsi di ottemperanza sono assegnati alla sezione interna che ha pronunciato la sentenza per la quale è chiesta l'ottemperanza.

I ricorsi di revocazione e opposizione di terzo avverso sentenze del Tribunale sono assegnati alla sezione che ha pronunciato la sentenza stessa.

Art. 5

Ove si ravvisi, nel corso dell'anno, la necessità di modificare la ripartizione delle materie assegnate alle sezioni, nei casi previsti dall'art. 2, comma 3, della delibera del C.P.G.A. del 18 gennaio 2013, si provvede con apposito provvedimento.

Art. 6

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 2021.

Roma, data firma



SAVO
AMODIO
ANTONINO
07.12.2020
08:30:10
UTC